



SOVRANA CASA REALE DI NABATEA

LEGGE FONDAMENTALE

Art. 1

Corona di Nabatea

La Sovrana Corona di Nabatea è Ente Sovrano privo di territorio, il cui Principe pro tempore ereditario esercita la propria sovranità quale Capo di Stato pleno jure in quanto Soggetto di Diritto Internazionale.

Art. 2

Principi fondamentali

La Corona è ispirata ai principi di eguaglianza, libertà, giustizia, pace, senza discriminazione alcuna.

La Corona afferma e diffonde principi di solidarietà economica e sociale esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, attività di cooperazione internazionale, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria.

La Corona promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei singoli e delle collettività per mezzo delle attività di legazione attiva e passiva.

La Corona favorisce la tutela delle categorie fragili, tra cui minori, donne, anziani.

Art. 3

Cittadinanza

La cittadinanza è cumulabile e sono cittadini della Corona di Nabatea coloro che, per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, siano autorizzati dal Sovrano Consiglio.

Art. 4

Esercizio della funzione legislativa

Il potere legislativo viene collettivamente esercitato dal Principe Sovrano e dalla Camera Legislativa.

Art. 5

Esercizio della funzione esecutiva

Il potere esecutivo viene collettivamente esercitato dal Principe Sovrano e dal Sovrano Consiglio.

Art. 6

Esercizio della funzione giudiziaria

Il potere giudiziario viene esercitato in nome del Principe Sovrano dal Tribunale Arbitrale

Art. 7

Delegazione delle funzioni

Il Principe, Sovrano della Corona di Nabatea, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Gli stessi poteri appartengono per delega rispettivamente alla Camera Legislativa, al Sovrano Consiglio, ai Tribunali Arbitrali, che tuttavia necessitano della sanzione del Principe.

Art. 8

Riserva di rappresentanza

La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Principe Sovrano, che la esercita per mezzo del Gran Cancelliere.

Art. 9

Potere legislativo

Il potere legislativo, salvi i casi che il Principe Sovrano intenda riservare a se stesso o ad altre istanze, è esercitato dalla Camera Legislativa, il cui numero è determinato dal Principe Sovrano e comunque mai inferiore ad 1/5 del numero complessivo dei cittadini.

I Membri sono eletti ogni due anni dai cittadini.

2. In caso di assenza o di impedimento del Principe Sovrano, la Camera Legislativa è presieduta dal membro anagraficamente più anziano.

3. Le adunanze della Camera Legislativa sono presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, i Membri Ministri del Sovrano Consiglio.

Art. 10

Camera Legislativa

1. La Camera Legislativa esercita il potere legislativo entro i limiti stabiliti da Regolamento emanato dal Principe Sovrano.

2. Per l'elaborazione dei progetti di Legge, la Camera Legislativa si avvale della collaborazione degli Officiali della Corona nonché di altri esperti designati ad hoc.

Art. 11

Sovrano Consiglio

1. Il potere esecutivo è esercitato dal Sovrano Consiglio, in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative vigenti.

2. Nell'esercizio di tale potere il Sovrano Consiglio è presieduto dal Principe o, per delega, dal Gran Cancelliere, il quale ha comunque potestà ordinaria vicaria.

3. I Membri del Sovrano Consiglio sono ex officio il Gran Cancelliere ed i Ministri designati ad hoc dal Principe Sovrano. Almeno 5 Membri devono essere eletti dai cittadini, restando in carica 2 anni.

Art. 12

Riserva di competenza del Sovrano Consiglio

Nelle materie di maggiore importanza ovvero di cooperazione internazionale e affari interni si procede di concerto con il Sovrano Consiglio.

Art. 13

Decretazione ordinaria e urgente

1. Il Gran Cancelliere può emanare Ordinanze, in attuazione di norme legislative e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate dal Principe Reale entro venti giorni.

Art. 14

Gran Cancelliere

1. Il Gran Cancelliere coadiuva nelle sue funzioni il Principe Sovrano e secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le direttive, egli:
 - a) sovrintende all' applicazione delle Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni e delle direttive del Principe Sovrano;
 - b) sovrintende all' attività amministrativa della Corona in qualità di Segretario Generale e coordina le funzioni delle varie Direzioni.
1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Gran Cancelliere rappresenta la Corona.

Art. 15

Gran Cancelliere Aggiunto

Uno o più Ministri assumono la carica di Gran Cancelliere Aggiunto, esercitando funzioni vicarie del Gran Cancelliere e sovrintendendo all'attività di preparazione e redazione degli atti e della corrispondenza nonché altre funzioni attribuite dal Gran Cancelliere con sanzione del Principe Sovrano.

Art. 16

Consiglio dei Direttori

1. Per la predisposizione e l'esame dei bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti il personale e l'attività della Corona, il Principe Sovrano è assistito dal Consiglio dei Direttori, da egli periodicamente convocato e presieduto.

2. Ad esso prendono parte anche il Gran Cancelliere e gli altri Ministri.

Art. 17

Bilancio

I bilanci preventivo e consuntivo della Corona sono improntati sui principi di efficienza e pareggio.

Dopo l'approvazione da parte della Assemblea Legislativa, i bilanci sono pubblici.

Art. 18

Gli Officiali

Gli Officiali della Corona sono nominati dal Principe Sovrano e prestano la loro assistenza nelle materie di particolare importanza, con disciplina, probità e onore.

Gli Officiali possono essere consultati sia singolarmente che collegialmente.

Il Gran Cancelliere presiede le riunioni periodiche dei Direttori degli Uffici cui partecipano gli stessi Officiali.

Art. 19

Potere Giudiziario

Il potere giudiziario è esercitato, in nome del Principe Sovrano, da parte di Tribunali Arbitrali costituiti ad hoc e composti da giuristi cittadini di chiara fama.

Il potere giudiziario si ispira ai principi del giusto processo e ciascun cittadino può accedervi in condizioni di parità e terzietà dei Giudici.

Chiunque ritenga lesa un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può proporre ricorso gerarchico ovvero adire l'autorità giudiziaria competente.

Art. 20

Diritto di ricorso dei lavoratori

1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti della Corona l'Amministrazione sono di competenza della Camera di Conciliazione costituito presso la Gran Cancelliera.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti dei dipendenti della Corona possono essere proposti dinanzi alla Corte Arbitrale, secondo le norme proprie.

Art. 21

Adattamento Ordinamento Giuridico Internazionale

L'ordinamento giuridico si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi rettificati dal Principe Sovrano.

Art. 22

Revisione e divieto Abrogazione

La suddetta Legge Fondamentale può essere revisionata con sanzione del Principe Sovrano previa richiesta unanime della Camera Legislativa e parere favorevole del Sovrano Consiglio.

Ne è vietata l'abrogazione, intendendo così la suddetta Legge Fondamentale una carta costituzionale rigida e finalizzata a garantire l'ordinamento democratico della Corona.

Art. 23

La Bandiera

La Bandiera della Corona è d'azzurro con al centro due cornucopie d'oro aventi le punte incrociate.

Li Roma, 25 gennaio 2023

